

La patente del costruttore Tutti a scuola di sicurezza

Il patentino del costruttore si avvicina: dopo anni di attese il progetto di selezionare l'ingresso in edilizia attraverso formazione e requisiti minimi ha fatto il primo passo concreto.

La Camera ha approvato la scorsa settimana in prima lettura il disegno di legge che fissa i requisiti minimi che tutte le imprese edili e quelle di finiture dovranno possedere per iscriversi alla Camera di commercio. L'obiettivo è quello di chiudere le porte alle imprese improvvisate.

Centrale sarà il ruolo della formazione: ogni impresa dovrà avere un responsabile tecnico che avrà frequentato un corso per la sicurezza e la gestione delle attrezzature. Esonerati solo i tecnici laureati in attività da almeno due anni. Positive le reazioni degli operatori, che però chiedono alcune modifiche. Da chiarire gli oneri per le imprese già esistenti.

Guida alle novità per il costruttore e i professionisti tecnici. ■

SERVIZI ALLE PAGINE 2-3

Dopo anni di attesa si sblocca il disegno di legge che regola l'accesso alla professione: primo sì della Camera alla formazione obbligatoria per i costruttori

Anche per l'edilizia privata scatta la qualificazione

Fedina penale pulita, responsabili aggiornati su sicurezza e gestione di impresa sono i requisiti richiesti ai nuovi

DI VALERIA UVA

Dopo due anni di lavoro parlamentare e sette di attesa dal primo progetto si sblocca il patentino del costruttore.

La scorsa settimana la Camera ha approvato in prima lettura il disegno di legge, frutto dell'unificazione di sette testi bipartisan, che tenta di qualificare e filtrare l'accesso alla professione di imprenditore edile, in pratica una mini Soa anche per chi opera solo nel privato.

Un'idea che, in linea di principio mette d'accordo tutti (si veda l'articolo a

fianco) sotto lo slogan: «Basta con i costruttori improvvisati, basta con imprese nate senza esperienza, senza scrupoli e senza qualità».

La futura legge richiede quindi un minimo di garanzia alle neonate imprese: dalla fedina penale pulita (e non solo per reati legati alla sicurezza ma anche per quelli più in generale legati all'onorabilità come la bancarotta fraudolenta e persino l'emissione di assegni a vuoto) a una formazione di base sui principi minimi di gestione non solo del cantiere ma anche di un'attività imprenditoriale. La garanzia princi-

pale di ogni impresa risiederà quindi nella figura chiave del responsabile tecnico, che dovrà essere interno all'azienda e che sarà formato ad hoc per la gestione.


Altro requisito minimo indispensabile sarà l'attrezzatura in proprietà, leasing o noleggio: per gli edili serviranno 15mila euro di valore, per gli affini (finiture) il valore è stato dimezzato, ma suscita ancora qualche malumore da parte degli artigiani (si veda a fianco).

La Camera ha eliminato il diritto da 500 euro che i costruttori avrebbero dovuto pagare per iscriversi alla speciale sezione edilizia,

■ SELPRESS ■
www.selpress.com

ma ha anche ammesso che le Camere di commercio aumentino il diritto di iscrizione normale per coprire i costi della nuova sezione. Quindi la somma da pagare potrà variare sul territorio.

Infine le esclusioni: il patentino non si applicherà ai restauratori, agli impiantisti e, infilati in corsa, ai prefabbricatori. ■



I REQUISITI DEL COSTRUTTORE

- 1** Niente misure di prevenzione antimafia
- 2** Niente condanne definitive o patteggiamenti per reati contro la Pa o la fede pubblica
- 3** Niente condanne definitive o patteggiamenti per: ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza o bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona
- 4** Niente sentenze penali definitive oltre i due anni per delitti commessi nell'esercizio dell'attività di imprenditore
- 5** Attrezzatura di proprietà, a noleggio o leasing per almeno 15mila euro
- 6** Per imprese con Soa solo comunicazione del nominativo del direttore tecnico che assume anche il ruolo di responsabile tecnico

Una fedina penale immacolata. Questo si chiederà al costruttore. A possedere i requisiti di «onorabilità» non dovrà essere solo il titolare della ditta, ma anche il legale rappresentante pro-tempore, gli amministratori (per le società) e il responsabile tecnico. Il pacchetto di reati da evitare assolutamente è abbastanza ampio (e più esplicito di quello che le Soa devono valutare per rilasciare l'attestato nei lavori pubblici). È fuori ad esempio anche chi è stato condannato per emissione di assegni a vuoto. Le sentenze valgono solo se sono di condanna definitiva (eccezione fatta per le misure di prevenzione antimafia).

Alle Camere di commercio spetta il controllo sia in fase di prima iscrizione che di verifiche annuali a campione sulla permanenza dei requisiti. Le sanzioni: oltre quelle indicate qui a fianco si perde del tutto l'iscrizione alla sezione edilizia se viene meno anche uno solo dei requisiti indicati dalla legge.

LE SANZIONI

- 1** Multa pari al valore dei lavori realizzati
- 2** Sospensione dei lavori
- 3** Confisca delle attrezzature impiegate

I REQUISITI DEL RESPONSABILE TECNICO

- 1** Violazione norme in materia di lavoro e sicurezza con condanna superiore a due anni
- 2** Smaltimento rifiuti illecito
- 3** Inquinamento del suolo e delle acque
- 4** Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- 5** Violazioni in materia di ricerche archeologiche
- 6** Opere su beni vincolati senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione
- 7** Lavori edili senza permesso o in totale difformità dal titolo abilitativo o prosecuzione attività edile nonostante l'ordine di sospensione
- 8** Lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio

Il responsabile tecnico è una figura chiave dell'impresa che deve fornire garanzie particolari. Per lui scattano non solo i requisiti di onorabilità (si veda tabella sopra) richiesti anche a titolare e soci, ma particolari garanzie di condotta irreprensibile proprio sul piano tecnico, ovvero dell'attività già svolta. Sono di fatto otto le attività o le violazioni che impediscono al tecnico di aspirare a questo incarico e sono strettamente connesse con il lavoro svolto. Si va dalla condanna per un illecito smaltimento di rifiuti fino a quelle di danneggiamento dell'ambiente per inquinamento del suolo e alle violazioni in materia di ricerche archeologiche. Fissata anche una soglia per le violazioni in materia di sicurezza: le più lievi non contano se parte dai due anni di condanna in su.

Per tutti i reati penali il soggetto deve avere ricevuto una sentenza di condanna definitiva, oppure deve aver patteggiato la pena e quindi di fatto aver riconosciuto la propria colpevolezza.

Restano però valide le attuali garanzie già previste anche nel campo dei lavori pubblici. Il soggetto può ricoprire di nuovo l'incarico se interviene la riabilitazione o l'applicazione di una delle altre cause di estinzione della pena.



CHI PUÒ FARE IL RESPONSABILE TECNICO (requisiti alternativi)

- 1** Ingegneri, architetti, periti industriali, periti industriali laureati in edilizia, geometri, iscritti ai rispettivi Ordini e abilitati da due anni
- 2** Laureati in ingegneria o architettura
- 3** Laureati con indirizzo economico, gestionale o giuridico
- 4** Diplomatici di istituti professionali
- 5** Certificato di specializzazione tecnica superiore con indirizzo edile + corso di formazione di 80 ore (40 ore per restauro e finiture)
- 6** Operaio qualificato con esperienza di almeno 48 mesi concentrata negli ultimi sette anni + corso di formazione di 150 ore (24 mesi di esperienza + 80 ore per finiture e restauro)
- 7** Soggetti che hanno frequentato i futuri corsi di formazione in edilizia di 250 ore (125 ore per finiture e restauro)

La legge sulla qualificazione in edilizia punta sulla formazione. In pratica soltanto i professionisti tecnici abilitati all'esercizio della professione e in attività da almeno due anni saranno esonerati dai corsi. Gli altri (i semplici laureati e diplomati o gli operai) dovranno seguire un corso a durata differenziata in base al titolo di studio (durata dimezzata per le attività affini).

I corsi saranno gestiti in via prioritaria dagli enti bilaterali costruttori-sindacati (ad esempio i Cpt). Ma la Camera ha aperto in corsa la possibilità anche a «organismi di formazione riconosciuti».

La legge contiene l'elenco di materie da studiare. Tra queste i rudimenti di urbanistica, edilizia e bioedilizia, la normativa tributaria, il Ccnl, la sicurezza e l'uso dei macchinari, ovviamente, ma anche il risparmio

energetico e la contrattualistica privata. Si rimanda però a un successivo provvedimento attuativo l'indicazione dei programmi di studio.

In più dovranno poi intervenire anche le Regioni, che hanno competenza concorrente in materia di formazione professionale. Regolamenteranno nel dettaglio i singoli corsi, con qualche prevedibile sfumatura da luogo a luogo. Dovranno specificare anche il contenuto della prova d'esame. Se le Regioni non si attivano, il Governo può intervenire con poteri sostitutivi.

Infine le deroghe: è dubbio se la deroga per le imprese esistenti sia valida solo per 24 mesi o se consenta l'iscrizione in via permanente.